



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 576

DEL 13 giugno 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Società Cooperativa Sociale Isola Verde Onlus – Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico, strade ed aree comunali triennio aprile 2017- aprile 2020 per il Comune di Borgomanero – Importo a base di gara: euro 354.000,00 - S.A. Provincia di Novara SUA per il Comune di Borgomanero.

PREC 337/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 49257 del 4 aprile 2017 presentata dalla Società Cooperativa Sociale Isola Verde Onlus, con la quale l'istante rappresenta di essere stata esclusa dalla gara in oggetto in quanto carente dell'attestazione SOA nella categoria OS24, richiesta dal disciplinare, sebbene la gara avesse ad oggetto servizi e non lavori. Rappresenta di essere in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti e richiama, a conforto della propria tesi, il parere di precontenzioso n. 132/2009;

VISTA la nota della S.A. prot. 58680 del 26 aprile 2017, con la quale essa sottolinea l'importanza dei lavori oggetto dell'appalto e rappresenta che il requisito della SOA «è stato indicato come requisito specifico e non surrogabile» in quanto il servizio ricomprende «una quota importante di lavori classificabili in OS24 cl. II»;

VISTO il disciplinare della gara in oggetto, che al punto 1 individua l'oggetto dell'appalto nella «esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali», indicate nei vari allegati, che «consistono nel taglio e raccolta dell'erba, sagomatura siepi, taglio polloni, interventi di diserbo e raccolta foglie secche in tutte le superfici di verde pubblico cittadino, compreso il conferimento e lo smaltimento degli scarti vegetali alle destinazioni finali», e al punto 12 richiede, ai fini della partecipazione, il possesso dell'attestato SOA per la categoria OS24 classifica II, ed inoltre specifici requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato specifico per servizi analoghi) e di capacità tecnica e professionale (risorse umane e tecniche, oggetto di valutazione);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO il capitolato speciale d'appalto, che prevede al Capo 2 le procedure specifiche per la gestione operativa del contratto ed elenca le operazioni comprese nel servizio di manutenzione, ovvero «taglio superfici prative; potatura; diserbo; taglio e asporto di specie rampicanti; eliminazione di specie infestanti; asporto e smaltimento del materiale di risulta; spollonatura e potatura delle alberature; espanto di piante morte ed eventuale sistemazione di tutori; taglio a raso della vegetazione e taglio erba a bordo strada; sistemazione e gestione degli impianti di irrigazione ove presenti; asporto di piante schiantate o secche; pulizia dalle malerbe nei percorsi pedonali; raccolta e asporto di materiali non vegetali, oltre a pulizia e cambio fiori nelle aiuole, pulizia del torrente dagli infestanti;

CONSIDERATO che la categoria OS24 (Verde e Arredo urbano) «riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni»;

VISTO il Parere Avcp n. 158 del 21 maggio 2008, che richiama la deliberazione n. 72/2007 con la quale si chiariva che «la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (c.d. quid novi): così ad esempio, la mondata, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate ecc... non configurano "lavori" ma "servizi"[...] La categoria OS24 riguarda appalti di lavori per interventi di esecuzione del verde urbano, realizzati al fine di consentire un miglior uso della città come recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campi sportivi e terreni da gioco»; già con la deliberazione n. 87 del 27 marzo 2002, avente ad oggetto «Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara e alle SOA in materia di qualificazione», era stato specificato, in relazione alla declaratoria di cui all'allegato A del dpr 34/2000 relativa alla categoria OS24, che ricadevano in tale categoria tutti gli interventi di esecuzione del verde urbano realizzati al fine di consentire un miglior uso della città (recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campo sportivi, terreni da gioco), mentre «i lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e la esecuzione del verde pubblico vanno considerate "servizi" se limitate ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente»; per cui «la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

manutenzione del verde sulle sedi autostradali sono da ritenersi piu' propriamente dei "servizi", pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24»;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, gli atti di gara non evidenziano interventi di esecuzione del verde urbano come quelli sopra descritti, bensì appaiono riferirsi esclusivamente ad attività di cura e regolazione del verde esistente, e pertanto la richiesta, ai fini della partecipazione, del possesso dell'attestazione SOA OS24 appare irragionevole e restrittiva della concorrenza; né la nota della S.A. si preoccupa di specificare in cosa consisterebbe la "quota importante di lavori classificabili in OS24 cl. II";

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la richiesta, ai fini della partecipazione, del possesso dell'attestazione SOA OS24 appare irragionevole e restrittiva della concorrenza, in quanto gli atti di gara non evidenziano interventi di esecuzione del verde urbano realizzati al fine di consentire un miglior uso della città come recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campi sportivi e terreni da gioco, bensì appaiono riferirsi esclusivamente ad attività di cura e regolazione del verde esistente, e quindi da annoverare fra i servizi.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 giugno 2018

Il Segretario Maria Esposito